

## Capitolo Quarto

# **Gli organismi di base: partiti politici e corpo elettorale**

### **1. PREMESSA**

La democrazia è quella forma di governo caratterizzata da una *attiva partecipazione* del popolo alla vita politica del paese (principio della *democrazia partecipativa*).

Poiché tale partecipazione popolare non può essere costante e continua (cd. *democrazia diretta*), nei sistemi democratici vigenti si ricorre all'intermediazione di particolari organismi che rappresentano i cittadini e che sono in grado di *orientare le attività e le scelte politiche*: tali organismi, detti «*di base*», sono i **partiti politici** e il **corpo elettorale**.

### **2. I PARTITI POLITICI**

Il partito è innanzitutto un'*associazione non riconosciuta* e come tale è assoggettata alle stesse norme del codice civile che si applicano alle associazioni culturali, ricreative o sportive.

A testimonianza dell'importanza assunta dai partiti politici, il nostro sistema dedica loro due previsioni costituzionali:

- secondo l'art. 18 Cost. i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale;
- l'art. 49 Cost., poi, dispone che tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi in partiti, per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Sul significato dell'espressione **con metodo democratico**, contenuta nell'art. 49 Cost., occorre precisare che:

- essa implica il **divieto assoluto** del ricorso a qualsiasi forma di **violenza**, fisica o morale, diretta a imporre determinate idee o scelte politiche di partito (MORTATI);
- **non** sembra, invece, che tale norma imponga di adottare una **struttura** effettivamente **democratica** anche all'interno dei *partiti*, tale cioè da consentire a tutti gli associati una eguale partecipazione all'attività di partito (MORTATI);
- la *libertà di associazione* subisce un solo **controllo ideologico** riguardo al **programma** di partito; tale controllo è previsto dalla stessa Costituzione (*disp. trans. XII*) al fine di *impedire* la **ricostituzione del partito fascista**.

### ***Il finanziamento pubblico dei partiti***

Il sistema di finanziamento dei partiti politici è disciplinato dalla **L. 3 giugno 1999, n. 157**. In base all'art. 1 di tale legge, i movimenti ed i partiti politici hanno diritto ad un rimborso delle spese sostenute per le campagne elettorali svolte in occasione del rinnovo di Camera e Senato, del Parlamento europeo o dei Consigli regionali.

Si ha diritto, altresì, ad un rimborso delle spese elettorali sostenute nelle circoscrizioni Estero di cui all'art. 48 Cost. (art. 1bis L. 157/1999, inserito dal **D.L. 223/2006** convertito, con modificazioni, in **L. 248/2006**).

Tali rimborsi sono corrisposti utilizzando quattro appositi fondi — relativi ognuno ad uno dei quattro organi sopra citati — il cui ammontare è, per ogni anno di legislatura dell'organo di riferimento, pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di 1 euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati.

Per i rimborsi riguardanti le circoscrizioni Estero i fondi relativi al Senato ed alla Camera sono incrementati in misura del 1,5 % del loro ammontare.

## **3. IL CORPO ELETTORALE**

### **A) Nozione**

Il popolo è *l'elemento personale* costitutivo dello Stato e, nel nostro ordinamento, il titolare della sovranità (art. 1 Cost.). Il corpo elettorale è la parte attiva del popolo, **l'insieme dei cittadini che godono dell'elettorato attivo**, vale a dire del diritto di costituire, attraverso il voto, i collegi politicamente rappresentativi dello Stato-ordinamento (non solo, quindi, il Parlamento ma anche i Consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali).

### **B) L'elettorato attivo**

La capacità di votare, vale a dire di esprimere la propria volontà politica attraverso il voto, si definisce **elettorato attivo**.

Data l'importanza del voto nelle moderne democrazie, la Costituzione italiana ne disciplina la titolarità e le modalità d'esercizio all'art. 48. In base a tale articolo, due sono i requisiti positivamente richiesti:

- la **cittadinanza italiana**;
- la **maggiore età**, vale a dire il 18° anno di età (per il Senato tale requisito è elevato a 25 anni).

Il diritto di voto può essere escluso in presenza di talune circostanze indicate dalla legge. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 223/1967, modificato da ultimo ad opera del **D.Lgs. 5/2006**, infatti, non possono essere elettori:

- coloro che in forza di provvedimenti definitivi siano sottoposti a *misure di prevenzione, misure di sicurezza detentive, libertà vigilata o divieto di soggiorno* (in uno o più Comuni o in una o più Province);
- coloro che siano stati condannati ad una pena che comporti *interdizione dai pubblici uffici*, perpetua o temporanea (in questo secondo caso per tutto il tempo della sua durata).

### **C) Caratteri dell'elettorato attivo**

Secondo l'art. 48 Cost. *tutti i cittadini*, uomini e donne, sono elettori. Il voto è *personale ed eguale, libero e segreto*: il suo esercizio costituisce un diritto politico ma anche un *dovere civico*.

Da tali disposizioni si ricavano i seguenti principi:

1. **suffragio universale** («*tutti i cittadini*»): per cui l'ammissione al voto non può essere subordinata a condizioni di carattere economico o culturale, né possono sussistere **discriminazioni di sesso**;
2. **personalità del voto**: il voto deve essere espresso *personalmente segnando di proprio pugno e segretamente* la scheda;
3. **eguaglianza del voto**: sono esclusi i voti *plurimi* riservati a determinate categorie di persone (es. elettori laureati che possono votare due volte) o i voti *multipli* (consentire ad alcuni elettori di votare in più circoscrizioni);
4. **segretezza del voto**: stabilita a tutela della *libertà* del voto, per garantire l'elettore da possibili pressioni esterne;
5. **libertà del voto**: per il principio di libera manifestazione delle proprie idee deve essere concessa ad ogni elettore la facoltà di attribuire il proprio voto a chi ritenga più opportuno, senza coazioni di sorta;
6. **non obbligatorietà del voto**: l'art. 48, comma 2, Cost. stabilisce che l'esercizio del diritto di voto costituisce un «*dovere civico*».

#### D) L'elettorato passivo

L'elettorato passivo consiste nella capacità di essere eletti. Di regola, chiunque è elettore è, a sua volta, eleggibile. Differenze si rinvencono quanto all'età: infatti, per l'appartenenza alla Camera dei deputati è richiesto il compimento del 25° anno di età, per il Senato del 40°.

In base all'art. 51 Cost. *tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge*. Tuttavia, nonostante il disposto dell'art. 51 Cost., durante la nostra storia costituzionale, la parità tra i sessi nell'accesso alle cariche elettive ha avuto difficoltà nel realizzarsi. A tal proposito, e con l'intento di dare piena attuazione al dettato costituzionale, è stata approvata la **legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1** che, aggiungendo un nuovo periodo al primo comma dell'art. 51 Cost., attribuisce alla Repubblica il compito di *promuovere con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini*.

#### E) Ineleggibilità

La capacità di essere eletti può subire delle limitazioni per il sopravvenire di alcune cause, non connesse a requisiti personali del soggetto. In genere *l'ineleggibilità è dovuta alla particolare carica ricoperta dal soggetto*, che potrebbe porlo in una posizione di vantaggio rispetto ad altri candidati o determinare una pressione sulle scelte degli elettori. Nell'ipotesi in cui, pur in presenza di una causa di ineleggibilità, un soggetto venga comunque eletto (per errore, ad esempio, degli organi di controllo), **la sua elezione** va dichiarata **nulla** dall'organo competente.

Ai sensi del T.U. delle leggi per l'elezione della Camera 361/1957, cui l'art. 5 del D.Lgs. 533/1993 fa rinvio per l'elezione del Senato, sono ineleggibili:

- i *Presidenti delle Giunte provinciali, i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, il capo e vice capo della polizia, gli ispettori generali di P.S., i capi di Gabinetto dei*

*Ministri, i Prefetti e i vice-prefetti, gli ufficiali superiori delle Forze armate* nella circoscrizione del loro comando territoriale (art. 7);

- i *magistrati* nelle circoscrizioni in cui esercitano la giurisdizione (art. 8);
- i *diplomatici, i consoli, i viceconsoli, gli ufficiali addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri* e tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri (art. 9);
- coloro che hanno determinati *rapporti di ordine economico* con lo Stato (art. 10).

Ai sensi della legge 87/1953, sono ineleggibili anche i *giudici della Corte costituzionale*.

Secondo la modifica introdotta dall'art. 9 della L. 459/2001 tali cause di ineleggibilità sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

## F) Incompatibilità

L'incompatibilità designa quella situazione per cui una medesima persona non può ricoprire *contemporaneamente* due cariche. Chi si trova in tale condizione deve optare per l'una o l'altra, altrimenti è lo stesso ordinamento che lo fa *automaticamente* decadere da una delle due cariche.

Pertanto *l'incompatibilità*, a differenza della ineleggibilità, **non impedisce la regolare elezione** ad una carica: impone solo una **scelta** fra la nuova e la precedente carica già ricoperta. Così, ad esempio, la Costituzione stabilisce che sono incompatibili la carica di *deputato* e quella di *senatore* (art. 65).

È inoltre incompatibile con lo *status* di parlamentare l'assunzione delle seguenti cariche: Presidente della Repubblica (art. 84 Cost.), membro del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104 Cost.), membro di un Consiglio o di una Giunta regionale (art. 122 Cost.), membro della Corte costituzionale (art. 135 Cost.), membro del Parlamento europeo (art. 5 bis, L. 18/79 aggiunto dalla L. 78/2004), membro del CNEL (art. 8, L. 936/86), membro di assemblea legislativa o di organo esecutivo, nazionali o regionali, in Stati esteri (art. 1bis, L. 60/53 aggiunto dalla L. 459/2001 sul voto degli italiani all'estero).

## G) Non candidabilità

È il divieto posto a carico di determinati soggetti di presentare la propria candidatura per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. La *non candidabilità* riguarda coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per alcuni gravi delitti (associazione mafiosa, traffico di stupefacenti o di armi, abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione etc.), coloro che siano stati condannati per uno stesso reato non colposo a pena non inferiore a due anni, o che siano stati sottoposti a misure definitive di prevenzione per reati di stampo mafioso.

L'incandidabilità, al pari dell'ineleggibilità, comporta la **nullità dell'elezione** del soggetto non candidabile.

### *Il voto degli italiani residenti all'estero*

L'art. 48 Cost. è stato modificato dalla L.cost. 17-1-2000, n. 1, che ha inserito un nuovo comma dopo il secondo, **riconoscendo ai cittadini italiani residenti all'estero l'esercizio del diritto di voto**. La norma dispone che la «legge stabilisce i requisiti e le modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero e ne assicura l'effettività». A questo scopo istituisce una *circoscrizione Estero* per l'elezione delle Camere.

Il secondo tassello della procedura volta a consentire il voto agli italiani all'estero è stato adottato con la **L.cost. 23-1-2001, n. 1**, con la quale si è provveduto all'effettiva **individua-**

**zione dei deputati e dei senatori che appartengono alla neo istituita circoscrizione Estero.** Attraverso una modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, alla nuova circoscrizione della Camera sono stati attribuiti 12 deputati mentre a quella del Senato 6 senatori. Tuttavia affinché gli italiani all'estero potessero effettivamente esercitare il loro diritto di voto mancava ancora un altro passaggio. L'istituzione della circoscrizione estero comportava, infatti, l'approvazione di una legge che stabilisse sia le concrete modalità di svolgimento di tali consultazioni, sia una nuova suddivisione delle circoscrizioni nazionali per tener conto del diminuito numero di parlamentari eletti in Italia.

La **L. 27 dicembre 2001, n. 459**, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero e ha stabilito le disposizioni di applicazione per consentire un effettivo esercizio del diritto di voto.

#### 4. I SISTEMI ELETTORALI

I *sistemi elettorali* sono i meccanismi attraverso i quali il voto espresso dall'elettorato si trasforma nell'attribuzione di seggi e collegi elettivi.

Vi è un accordo generale fra gli Autori sull'esistenza di **tre** tipi di formule elettorali, ciascuna con le sue varianti. Essi sono:

1. **formule a maggioranza assoluta** (*majority*): richiedono la *maggioranza assoluta* dei suffragi espressi per l'attribuzione del seggio. Esse operano in circoscrizioni cosiddette *uninominali*, nelle quali cioè viene eletto un solo candidato;
2. **formule a maggioranza relativa** (*plurality*): anche esse operano in circoscrizioni uninominali e richiedono la *maggioranza relativa* per l'assegnazione del seggio. Fino all'adozione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, è stata questa la formula adottata per le elezioni della Camera e del Senato, sia pur con delle correzioni in senso proporzionalistico;
3. **formule proporzionali**: esse si propongono di assicurare a ciascun partito un numero di seggi rapportato alla sua forza politica e alla *distribuzione effettiva* degli elettori su tutto il territorio nazionale. Consentono, inoltre, un'*adeguata rappresentanza* delle *forze politiche minoritarie* che, invece, i sistemi maggioritari tendono a penalizzare.

La legge 21 dicembre 2005, n. 270 ha reintrodotta la formula proporzionale nel nostro ordinamento, seppur con correttivi volti al mantenimento della stabilità assicurata dal maggioritario nel corso dell'ultimo decennio (soglia di sbarramento, premio di maggioranza).

#### 5. LA RIFORMA ELETTORALE

La L. 21 dicembre 2005, n. 270, ha rivisto radicalmente il sistema elettorale nazionale. La riforma prevede l'abbandono del sistema maggioritario, adottato conformemente alla volontà popolare espressa dal referendum del 1993 e successivamente recepita e formalizzata nelle leggi 4 agosto 1993, n. 276 e 277. Il testo, infatti, reintroduce il sistema proporzionale, seppur con correttivi volti alla conservazione della stabilità garantita in questi anni dal maggioritario.

Nello specifico, i punti qualificanti della riforma sono:

- l'**adozione di un sistema proporzionale**. Sono aboliti i collegi uninominali nel cui ambito sono stati finora eletti i tre quarti dei parlamentari e l'attribuzione dei seggi si realizza in base alle percentuali di consensi ottenute da partiti e coalizioni su scala nazionale alla Camera e su scala regionale al Senato;
- il **premio di maggioranza**, che assicura alla coalizione vincente 340 seggi alla Camera, qualora non li abbia già ottenuti. In questo caso all'opposizione restano 278 seggi, poiché 12 sono comunque riservati alla circoscrizione Estero. Al Senato opera, invece, un premio di coalizione regionale, in virtù del quale la coalizione che ottiene più voti in una Regione potrà disporre di almeno il 55% dei seggi attribuiti a quella Regione. In tal modo il premio di maggioranza sarà attribuito in alcune Regioni al centro-destra ed in altre al centro-sinistra;
- le **soglie di sbarramento**. Alla Camera partecipano alla ripartizione dei seggi le coalizioni con almeno il 10% dei consensi, i partiti non collegati con almeno il 4% ed i partiti che, nell'ambito di una coalizione, ottengono almeno il 2%. È, inoltre, previsto che partecipi al riparto dei seggi anche la lista che, nell'ambito di una coalizione, ha ottenuto il miglior risultato pur non superando il 2%. Al Senato le soglie di sbarramento sono diverse, vale a dire del 20% per le coalizioni, dell'8% per i partiti non coalizzati e del 3% per i partiti facenti parte di una coalizione;
- le **liste bloccate**. Sulla scheda elettorale è consentito apporre un solo segno sul simbolo della lista prescelta. Gli elettori non possono, quindi, scegliere tra persone (esprimendo una preferenza per un determinato candidato) ma soltanto tra partiti. In tal modo entrano in Parlamento i candidati in ordine di lista e risulta determinante la scelta centralizzata dei candidati da parte delle segreterie dei partiti;
- il deposito da parte dei partiti organizzati in coalizioni che si candidano a governare di un **unico programma** elettorale, nel quale è esplicitamente indicata la **persona designata come capo della coalizione**;
- la **tutela delle minoranze linguistiche**, coalizzate o non coalizzate, che nelle Regioni a Statuto speciale possono accedere al riparto dei seggi superando la soglia del 20%;
- l'impossibilità di presentare contrassegni con elementi o diciture o grafica identica o confondibile con quelli presenti in precedenza o usati tradizionalmente da altri partiti.

## 6. IL PROCEDIMENTO ELETTORALE

La fase della votazione è preceduta da una serie di passaggi che hanno come finalità principale quella di garantire un corretto, equo e regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Tali passaggi sono:

- **convocazione dei comizi elettorali**. È effettuata dal *Presidente della Repubblica* con decreto, ed è *atto dovuto*, poiché l'art. 61 Cost. prescrive che le elezioni delle nuove Camere abbiano luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti;

- **presentazione delle liste**, composte da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine. Ciascuna lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione;

- **svolgimento della campagna elettorale**. Si apre al momento dello *scioglimento* delle precedenti Camere. La sua durata è stata ridotta da 70 a 45 giorni (legge n. 136 del 1976) per evitare al paese una eccessiva «assenza».

Nel corso della campagna elettorale devono essere rispettate le disposizioni della L. 22-2-2000, n. 28 (cd. **legge sulla par condicio**), il cui obiettivo è quello di assicurare un accesso imparziale ai mezzi di informazione e parità di trattamento tra i soggetti politici, attribuendo a ciascuno un adeguato spazio di comunicazione e propaganda.

Innanzitutto la L. 28/2000 prevede che il contatto tra i partiti politici e gli elettori deve essere semplificato dall'allestimento di idonei programmi di comunicazione politica. Tali sono i programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche, come i dibattiti, le tribune politiche, le tavole rotonde e le interviste, nel corso dei quali devono confrontarsi tutti i soggetti politici. Le concessionarie radiofoniche e televisive nazionali sono obbligate ad organizzare programmi di comunicazione politica, ai quali è assicurata una partecipazione gratuita.

Inoltre, durante la campagna elettorale, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze politiche. Lo stesso divieto si estende alle amministrazioni pubbliche che non devono svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quella indispensabile ad assolvere le loro funzioni. Nei 15 giorni precedenti la data delle votazioni, è vietato diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori;

- **costituzione dei seggi elettorali**. Appositi *organi comunali* nominano il personale dei singoli seggi elettorali, avvalendosi dell'*Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale* istituito in ogni Comune (L. 8-3-1989, n. 95, modificata dalla legge 21-3-1990, n. 53). Presso la cancelleria di ciascuna Corte d'Appello è istituito anche l'*Albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale*. Le iscrizioni a tale Albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria;

- **consegna a tutti gli elettori della tessera elettorale**. Tale tessera viene inviata agli elettori a cura dei competenti uffici comunali ed il possesso di essa abilita all'esercizio del voto. Nel caso in cui non sia recapitata, può essere personalmente ritirata dall'elettore presso l'apposito Ufficio comunale;

- **votazione**. L'elettore non può accedere ai seggi elettorali se non è in possesso della tessera elettorale e non può votare se non presenta un documento di identità personale (anche scaduto). La votazione si tiene in due giorni: la domenica ed il lunedì fino alle ore 15,00 (art. 1, L. 16-4-2002, n. 62);

- **scrutinio e proclamazione dei risultati e controlli**. Segue alla votazione, e costituisce la fase di *accertamento* dei risultati elettorali. Il lavoro di scrutinio inizia poco dopo la chiusura dei seggi e prosegue *ininterrottamente* fino alla chiusura delle operazioni, alla verifica e al computo dei risultati, e alla consegna delle schede (in buste sigillate) e del verbale dei risultati agli uffici elettorali.

L'*ufficio elettorale circoscrizionale*, ricevute le schede scrutinate dai presidenti dei vari seggi, controlla i calcoli effettuati e dà proclamazione dei risultati.

## 7. GLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA

### A) Il diritto di iniziativa legislativa popolare

Il *popolo* può esercitare direttamente l'iniziativa legislativa proponendo al Parlamento, a mezzo di almeno 50.000 elettori, un *progetto di legge* redatto per articoli (art. 71, comma 2, Cost.). Il Parlamento è tenuto a *prendere in considerazione* tale progetto.

## B) Il diritto di petizione popolare

Attraverso la petizione popolare i cittadini portano a conoscenza delle Camere situazioni ed esigenze particolari, affinché le Camere stesse vi provvedano attraverso lo strumento legislativo (art. 50 Cost.).

Le Camere possono, però, non tener conto delle «*petizioni*» e non esaminare né provvedere alle richieste in esse contenute.

### *Differenze*

A differenza dell'**iniziativa legislativa** popolare il **diritto di petizione** può essere azionato *più facilmente* perché:

- a) spetta a *tutti i cittadini* (non invece agli *stranieri* o agli *apolidi*) anche se non elettori;
- b) *non richiede particolari formalità*, eccettuata l'autenticazione della firma del proponente;
- c) può essere esercitato anche da una singola persona e comunque senza limiti di numero;
- d) *non prevede la formulazione di un disegno di legge vero e proprio*.

## 8. Segue: IL REFERENDUM

È il più importante istituto di democrazia diretta e, come tale, prevede l'intervento diretto del popolo nell'esercizio dell'indirizzo politico senza il tramite dei suoi rappresentanti. Esso rappresenta una garanzia del sistema nel senso che serve a verificare se l'indirizzo della maggioranza parlamentare corrisponda o meno a quello del corpo elettorale.

All'istituto del referendum è stata data attuazione legislativa soltanto nel 1970 (con la legge 352), allorquando si manifestò l'evidente necessità di sottoporre a *referendum* la legge sul divorzio (L. 898/1970).

## 9. IL REFERENDUM ABROGATIVO

L'art. 75 Cost. prevede che possa essere indetto *referendum popolare* per deliberare *l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge*, quando lo richiedono *500.000 elettori o 5 Consigli regionali*.

Tale tipo di *referendum*, essendo diretto ad abrogare norme, a modificare cioè l'ordinamento giuridico esistente, viene considerato una vera e propria *fonte* di diritto (CRISAFULLI).

**Non** possono essere sottoposte a **referendum** abrogativo (art. 75, comma 2, Cost.):

- le leggi di **bilancio**;
- le leggi di **amnistia** e di **indulto**;
- le leggi di **autorizzazione a ratificare trattati internazionali**;
- le leggi **tributarie**.

L'inammissibilità per i primi tre tipi di leggi è dovuta alla loro natura di atti di indirizzo *politico*. Per la *quarta*, invece, l'inammissibilità è dovuta — come nota BARILE — alla necessità di frenare una eventuale richiesta popolare volta ad abrogare leggi contro cui è facile e demagogico opporsi perché gravano direttamente sul patrimonio dei cittadini.

L'art. 75 Cost. rinvia alla legge ordinaria per le *modalità di attuazione del referendum* e dispone che ad esso hanno diritto di partecipare *tutti i cittadini in possesso dei requisiti elettorali richiesti per la Camera dei deputati*. La proposta soggetta a *referendum* si intende approvata se abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e sia stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi (non si tiene conto, perciò, delle schede bianche o nulle).

Quanto allo svolgimento del referendum, vale la disciplina degli artt. 1-26 della legge 25 maggio 1970 n. 352.

Il *referendum* è indetto dal Presidente della Repubblica con decreto e su proposta motivata del Consiglio dei Ministri, dopo che i promotori hanno raccolto le firme dei sottoscrittori della proposta referendaria e la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile la stessa.

L'elettorato attivo spetta a tutti coloro i quali abbiano compiuto, al giorno del *referendum*, la maggiore età.

La proposta referendaria si intende accolta ed approvata se ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Pertanto non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.

## 10. IL REFERENDUM SOSPENSIVO (O COSTITUZIONALE)

L'art. 138 Cost. prevede che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali possano essere sottoposte a *referendum*, qualora, pur essendo state approvate, nella *seconda votazione*, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, non abbiano però ottenuto il voto favorevole di *almeno i due terzi* dei componenti stessi.

A tal fine la legge viene solo *pubblicata per notizia* sulla *Gazzetta Ufficiale* (quindi non promulgata); *entro tre mesi* da tale data, un quinto dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 Consigli regionali possono avanzare richiesta di *referendum* (che viene detto «sospensivo» in relazione al fatto che la legge resta sospesa).

Questo tipo di *referendum* ha lo scopo di consentire una *verifica della rispondenza della legge* alla volontà del Paese, quando le forze parlamentari non si sono dimostrate favorevoli, nella misura prevista dalla Costituzione, alla legge stessa.

Il *referendum* sospensivo è previsto a garanzia della corrispondenza *tra esigenze politiche del Paese e volontà politica del Parlamento*, in materia costituzionale.

## 11. LE AZIONI POPOLARI

Secondo una certa dottrina (PALADIN), anche l'*azione popolare* rientrerebbe negli istituti di democrazia diretta. Attraverso di essa il cittadino può sostituirsi alla rappresentanza legale dell'ente per la tutela di una situazione giuridica soggettiva che fa parte del patrimonio dell'ente (*azione suppletiva*) o agire nei confronti della pubblica amministrazione per far correggere una situazione di illegittimità dalla stessa posta in essere (*azione correttiva*).

Particolare rilievo riveste l'*azione popolare comunale*, con la quale ciascun elettore può far valere in giudizio dinanzi a qualunque giurisdizione, non più solo quella amministrativa, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune in caso di inerzia di quest'ultimo (art. 9 D.Lgs. 267/2000).